

ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NON RICONOSCIUTA

1-1 E' costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, l'Associazione Denominata

“SINDACATO NAZIONALE DETENUTI E FAMIGLIE”

(di seguito più brevemente indicata in questo Atto Costitutivo come Associazione), con sede legale in Pomigliano D'Arco (NA) alla Via A. F. Toscano N 227.

ART.2 – SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2-1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore di propri iscritti e dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso e genere, religione, razza e condizioni socioeconomiche

2-2 L'associazione, nasce con lo scopo principale di dare un effettivo supporto a tutti coloro che si trovano reclusi e di fatto privati della propria libertà personale. La nostra idea è che il carcere, inteso come Istituzione Totale, ad oggi rappresenti un mero contenitore sociale, nonché strumento di controllo inefficace e fallimentare ai fini rieducativi. La costante recidiva, mai inferiore al 70% ci pone dinanzi a degli interrogativi non più trascurabili sulla funzione di tale sistema. Il nostro obiettivo è quello di fornire non solo un'assistenza legale al soggetto che, privato della libertà non ha gli strumenti per provvedere alle sue esigenze legali, ma di affiancarlo qualora esso si trovi vittima di abusi (di ogni fattispecie), all'interno dell'Istituto ove si trova. Tra le nostre proposte vi è quella di affiancarlo in merito al procacciamento ed alla tutela dei diritti retributivi e contributivi; di far sì che vengano rispettati i suoi diritti in termini di tutela della salute e, cosa preminente, di cercare la massima garanzia in termini di reinserimento sociale. Tra le nostre lotte, sicuramente occupano uno spazio preferenziale, quelle volte all'annullamento dell'ergastolo ed all'abbattimento dell'interdizione, che non permette il pieno reinserimento dell'individuo all'interno del tessuto sociale in quanto vittima del perenne stigma ed etichettamento. Inoltre la nostra associazione si propone di estendere i suoi servizi (tutela sul lavoro, CAF, patronato e supporto legale) a tutti i familiari dei detenuti, a tutti coloro che si sentono vittima di abusi, di violenze e discriminazioni, che siano esse di razza, di religione o di genere, infine a tutti coloro che, condividendone i valori, decidano di aderire a tale associazione. La volontà di costruire un mondo migliore è legata indissolubilmente alla prospettiva di un mondo ove non vi siano diversità, ove non vi siano argini sociali e ove non vi siano prigioni.

2-3 Ai fini dell'assenza dello scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2-4 Ai fini della normativa vigente in materia del settore Carcerario, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali nel settore carcerario e ad esso contiguo;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale relative al settore di riferimento;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni delle carceri e della vita nelle stesse, ivi compresi relazioni sull'analisi dello stato di fatto, nonché proposte di legge e/o attività consultiva sullo stato della detenzione in generale;
- organizzazione e gestione di programmi di reinserimento sociale dei detenuti e/o dei loro familiari;
- organizzazione e gestione di programmi di valutazione sociologico relativi al mondo carcerario;
- partecipazione a bandi di gara, programmi sociali di recupero, e qualunque progetto socio economico volto alla costituzione di progetti destinati al miglioramento della vita carceraria e/o dell'attività di reinserimento sociale dei detenuti, degli ex detenuti e dei loro familiari;
- organizzazione e gestione di strutture volte al perseguimento dell'oggetto associativo anche tramite partecipazione a bandi di gara e/o concorsi locali e/o nazionali;
- acquisizione di beni mobili e/o immobili necessari per il perseguimento dei fini associativi;
- rappresentanza processuale e nelle trattative di natura sindacale afferente alle problematiche carcerarie e di reinserimento, assumendo connotazione di elevata rappresentatività nei tavoli di trattativa. Gli associati, all'atto dell'iscrizione, conferiscono apposito mandato di rappresentanza sindacale alla trattazione di affari afferenti alla loro qualità di detenuti e relativamente al mondo carcerario ovvero alle problematiche collegate al reinserimento sociale, nonché in relazione ai rapporti di lavoro costituiti in ambito privatistico, sia in materia di affidamento al lavoro (come meglio disciplinato dal Codice di Procedura Penale, e dall'Ordinamento penitenziario);
- fornire assistenza legale giudiziale e stragiudiziale e processuale ai propri iscritti, nonché ai loro familiari o a terzi, con modalità di favore, sia in relazione all'ambito penale (giudizi di merito, giudizi di esecuzione, rapporti con i Tribunali di Sorveglianza, problematiche afferenti alla concessione di permessi e/o benefici ecc), sia in relazione alle problematiche civilistiche sia giudiziali che stragiudiziali (diritto civile, del lavoro, diritto amministrativo).

2-5 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2-6 L'Associazione potrà esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di legge.

2-7 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità.

2-8 Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto dall'art.17 del D.Lgs n.117/2017.

Art. 3- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

3.1 - Sono organi dell'associazione: a) l'assemblea; b) il presidente; c) il consiglio direttivo.

ART.3.1 – PRESIDENTE

Viene nominato Presidente della presente Associazione, la signora CIPRIANI ANNA MARIA.

Art. 4- CONSIGLIO DIRETTIVO.

4.1- Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

4.2- Il consiglio è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

4.3- Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni e le sue componenti sono rieleggibili.

Art.5 TESORIERE.

5.1- Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione redigendone le scritture contabili, provvedendone al corretto svolgimento. Provvede altresì alle operazioni di incasso e pagamento delle spese. Provvede al controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa banca e crediti.

Art. 6- DEL COMITATO DEI SOCI FONDATORI.

6.1- Viene costituito il comitato dei soci fondatori. I nominativi vengono indicati nell'atto costitutivo.

6.2- Il comitato dei soci fondatori ha durata illimitata ed i componenti non sono revocabili se non per loro espressa rinuncia.

6.3- Il comitato dei soci fondatori ha parere consultivo obbligatorio per le seguenti deliberazioni: a) atti di disposizione straordinaria in materia patrimoniale; b) atti di indirizzo e modifica dell'oggetto sociale.

LCS.